

TI_GERICHTE 15.2024.68 vom 4. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.68

FR: TI_GERICHTE 15.2024.68 du 4 octobre 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.68 del 4 ottobre 2024

Regeste

Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Contestazione del credito posto in esecuzione ivi indicato. Nuovi fatti e prove sollevati con la replica spontanea. Onere della prova dell'opposizione al precetto esecutivo

Erwägungen

E. 7

cpv. 5 LPR per redigere in lingua italiana il ricorso e la replica spontanea che ha presentato in tedesco. 2. Il ricorrente si duole dell'avviso di pignoramento, siccome – a suo dire – da esso non risulta come sia stato calcolato l'importo del credito posto in esecuzione. Nella replica, egli sostiene pure di aver interposto opposizione al precetto esecutivo mediante scritto del 24 gennaio 2024, circostanza che, secondo lui, l'UE ha deliberatamente ignorato. 2.1 Va rilevato anzitutto che con la replica spontanea non è consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3). Ciò vale sostanzialmente anche nella procedura di ricorso alle autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell'autorità di vigilanza di accertare d'ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all'organo esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 2.3/a). 2.1.1 Nel caso in rassegna, RI 1 ha allegato per la prima volta con la replica spontanea di aver interposto opposizione al precetto esecutivo con lettera del 24 gennaio 2024, di cui produce una copia. Dal momento però che non sono stati fatti valere già davanti all'UE né risultano dagli atti, la nuova circostanza di fatto e il nuovo mezzo di prova sono in principio inammissibili in questa sede e non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio. 2.1.2 Ad ogni modo, anche volendo tener conto di quanto fatto valere con la replica spontanea, il ricorrente non ha comprovato l'invio della sua opposizione all'UE, ma si è limitato a produrre la copia della lettera in questione, tra l'altro nemmeno firmata, e ad affermare di averla spedita per posta A+, nonché di poter produrre la relativa ricevuta in occasione della sua prossima visita in Svizzera prevista per ottobre 2024, senza spiegare perché non gli sarebbe possibile trasmetterla o farla trasmettere già al momento dell'inoltro del ricorso. Stando così le cose, ricordato che l'onere della prova dell'opposizione incombe all'escusso (sentenza della CEF 15.2021.102 del 5 gennaio 2022, pag. 3 e rinvio citato) e che deve far valere i suoi motivi d'impugnazione entro il termine di ricorso dell'art. 17 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 126 III 30 consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024 consid. 3), sotto questo profilo il ricorso sarebbe destinato all'insuccesso anche nel merito. 2.2 Per quanto attiene infine all'importo posto in esecuzione, indicato nell'avviso di pignoramento in “CHF 53'132.50, spese e interessi compresi” , basti dire che si tratta dello

stesso importo menzionato nel precetto esecutivo dell'8 agosto 2023 (fr. 50'339.35 oltre a interessi del 5% dal 13 giugno 2023), maggiorato degli interessi e delle spese sino al giorno dell'emissione dell'atto impugnato. Ciò posto, la contestazione del ricorrente andava fatta valere mediante opposizione al precetto esecutivo entro il termine prorogato di venti giorni concesso dall'UE (art. 74 cpv. 1 e 33 cpv. 2 LEF) a decorrere dalla notificazione del precetto esecutivo avvenuta il 17 gennaio 2024 (attestazione dell'UNEP di stessa data), ciò che RI 1 non ha dimostrato di aver fatto (consid. 2.1.2). Anche sotto questa prospettiva il ricorso s'avvera dunque irricevibile. 3. Stante il suo esito, non è necessario notificare agli esecutenti né il giudizio odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR). 4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a c/o PI 3, . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.